

STATUTO

Art. 1 (Denominazione e sede)

E' costituita dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pisa, ai sensi dell'art. 32 del R.D. 20.09.1934, n. 2011, un'azienda speciale denominata A.S.S.E.F.I. - Azienda Speciale Sviluppo, Ecosostenibilità, Formazione Imprenditoriale della CCIAA di Pisa.

L'Azienda Speciale ha la propria sede legale, amministrativa ed operativa in Pisa Via Benedetto Croce 62.

Art. 2 (Scopi)

L'Azienda Speciale ha lo scopo di supportare le imprese e gli altri Enti di natura pubblica o privata, con particolare riferimento al sistema camerale, al fine di favorire lo sviluppo sostenibile e responsabile del tessuto economico, favorire gli investimenti e l'accesso al credito delle imprese, promuovere la nascita e la crescita di nuove imprese e diffondere la cultura d'impresa e l'orientamento al lavoro e alle professioni e il *"lifelong learning"* attraverso attività di informazione, formazione, assistenza tecnica e consulenza. L'azienda ha, altresì, lo scopo di promuovere la diffusione dell'innovazione delle imprese e della pubblica amministrazione per le imprese.

In particolare l'Azienda Speciale ha i seguenti scopi specifici:

- svolgere attività di informazione, formazione, consulenza e assistenza alla nascita e allo sviluppo delle imprese, in particolare di quelle innovative e attuare qualsiasi altra azione volta a favorire gli investimenti nelle imprese e l'accesso al credito compresa la gestione di strumenti finanziari anche di finanza innovativa;
- creare e diffondere la cultura manageriale, la qualità, la gestione ambientale (rifiuti, scarichi, emissioni, risparmio energetico, certificazione qualità ambientale, Ecolabel, Emas, certificazione etica), in generale la cultura dello sviluppo ecosostenibile e l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita attraverso attività di formazione rivolte ad imprenditori, manager e lavoratori autonomi;
- svolgere attività pubblicitaria, anche attraverso propri periodici, banche dati, pubblicazioni tecniche, riviste ed informare le PMI sulle opportunità finanziarie e commerciali esistenti e sulle novità in materia di gestione ambientale qualità e sicurezza;
- assistere le imprese che vogliono rilocalizzare i propri insediamenti produttivi su tutti gli aspetti operativi, in stretto rapporto con i servizi degli enti preposti alle autorizzazioni, ed anche attraverso un'azione promozionale delle aree industriali, artigianali e commerciali.



- favorire la lotta all'emarginazione attraverso l'inclusione sociale e lavorativa dei soggetti svantaggiati con particolare riferimento all'autoimpiego attraverso la creazione d'impresa.
- promuovere l'orientamento al lavoro e alle professioni e la creazione d'impresa anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche e universitarie;
- Promuovere l'innovazione e il trasferimento tecnologico per le imprese anche attraverso la realizzazione di servizi e infrastrutture informatiche e telematiche;
- Promuovere e facilitare le aggregazioni tra le imprese, il "knowledge sharing" e la reciproca conoscenza tra le imprese del territorio al fine di favorirne la crescita dimensionale e la visibilità e attrattività anche verso altri operatori internazionali
- Promuovere la conoscenza e il rispetto della normativa cogente e volontaria e l'adozione di metodologie e tecniche innovative volte a migliorare la gestione ambientale, la qualità e la sicurezza nelle imprese
- Promuovere lo sviluppo dell'e-government nelle sue varie tipologie, coordinando e realizzando ovvero diffondendo anche forme di garanzia per il consumatore e per l'operatore economico ivi compresa la certificazione delle imprese che esercitano attività di commercio per via telematica e dei relativi siti sulla rete Internet.
- Progettare e sviluppare processi di comunicazione personalizzata e bidirezionale della Camera di commercio (verso le imprese e dalle imprese) e fornire alla Camera di Commercio servizi di progettazione, implementazione e manutenzione nei settori dell'informatica e della telematica;
- Progettare ed erogare, anche in collaborazione con associazioni di categoria, corsi di formazione per favorire la comunicazione plurimodale con la Pubblica Amministrazione (sportelli telematici, posta certificata, webmail, piattaforma telematica);
- Promuovere ogni iniziativa per diffondere il ricorso a mercati telematici che favoriscano le contrattazioni online nei diversi settori, realizzando in proprio servizi specifici ovvero gestendo sul territorio servizi nazionali del sistema camerale e non, ponendo in essere tutte le attività necessarie all'esplicarsi dei rapporti tra produttori, trasformatori, distributori ed utilizzatori basati su specifiche e definite modalità di garanzia, trasparenza ed affidabilità

L'Azienda, in genere, potrà svolgere tutte quelle attività che, anche se non espressamente previste nel presente articolo, sono rientranti nelle finalità sopra espresse.

A tali fini l'Azienda Speciale potrà assumere, nelle forme e nei modi ritenuti più idonei ed efficaci tutte le iniziative necessarie o utili al raggiungimento degli scopi suddetti quali: iniziative promozionali e di immagine per diffondere i servizi offerti; incontri con operatori economici; servizi di informazione anche tramite proprio bollettino; seminari, convegni, corsi di formazione, trasmissioni televisive e qualunque altro mezzo.

L'Azienda, per il raggiungimento dei propri scopi può avvalersi anche di strutture esterne specializzate e di esperti.

Nel perseguimento dei propri scopi, l'Azienda assicura la corretta ed economica gestione delle risorse, imparzialità e buon andamento dell'attività, nel rispetto dei principi fondamentali attinenti il soddisfacimento dell'interesse pubblico. Essa opera con criteri di efficienza, efficacia e trasparenza, prestando particolare attenzione alla razionalizzazione dell'azione secondo le linee programmatiche di indirizzo generale stabilite dal Consiglio camerale.

Essa fornisce i servizi nella logica delle interazioni espresse dalla realtà del sistema delle imprese e di quello camerale, ispirandosi costantemente al principio di sussidiarietà, anche attiva.

L'Azienda svolge attività di interesse pubblico e non persegue fini di lucro.

Art. 3 (Organi)

Gli Organi dell'Azienda sono:

- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente
- il Collegio dei Revisori dei conti

Art. 4 (Consiglio di amministrazione)

Il Consiglio è nominato dalla Giunta Camerale, nel rispetto della disciplina sulle pari opportunità ed è composto da 5 membri, di cui:

- il Presidente pro-tempore della Camera di Commercio
- 4 membri nominati dalla Giunta

Fa inoltre parte del Consiglio, in qualità di Segretario, il Direttore.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno prendere parte, a titolo gratuito, su invito del Presidente esperti dei settori di operatività dell'azienda.

Il Consiglio dura in carica per cinque anni in coincidenza con la durata della Giunta Camerale e i suoi membri possono essere confermati. Gli amministratori rimangono in carica fino a che la nuova Giunta non abbia provveduto alla loro riconferma o sostituzione.

La carica di consigliere è onorifica.

Art. 5 (Poteri del Consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione provvede con ogni più ampio potere alla gestione ed amministrazione dell'Azienda nel rispetto del presente Statuto e nei limiti degli stanziamenti risultanti dal bilancio di previsione.

In particolare, il Consiglio esercita i seguenti poteri e compiti:

- a) delibera i Bilanci preventivi e consuntivi annuali corredandoli di dettagliate relazioni e li inoltra alla Camera di Commercio per il loro esame ed approvazione;
- b) nomina il Direttore;
- c) delibera, in coerenza con le linee guida adottate dalla Giunta Camerale, sulla dotazione organica, con provvedimento da sottoporre all'approvazione della Giunta Camerale, sulla programmazione del fabbisogno occupazionale, sul funzionigramma e sui relativi trattamenti economici, sulla costituzione e modificazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti. In ogni caso gli atti di assunzione di personale a qualsiasi titolo devono essere asseverati e autorizzati dalla Camera.
- d) delibera la proposte di modifica dello Statuto da sottoporre all'approvazione della Giunta camerale;
- e) Stabilisce i limiti di spesa entro i quali il Direttore dispone con proprio atto in materia di contratti di cui al vigente Regolamento per la gestione finanziaria e patrimoniale delle Camere di Commercio; al di sopra di tali limiti stipula convenzioni e contratti, conferisce incarichi, stabilisce i compensi per prestazioni svolte da terzi a favore dell'Azienda, stabilisce i compensi al Direttore e al Personale camerale per eventuali prestazioni fuori dell'orario ordinario e straordinario; stabilisce gettoni di presenza per commissioni d'esame;
- f) delibera sui programmi di attività dell'Azienda, in conformità agli indirizzi stabiliti dagli organi camerale;
- g) approva gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Azienda ed eventualmente li trasmette alla Giunta camerale per il loro esame ed approvazione.
- h) Fissa i parametri di valutazione dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione aziendale
- i) stabilisce lo stanziamento complessivo per i premi di risultato e di produttività per il personale;
- j) assume tutte le deliberazioni che comportano attività di valutazione politica.

Art. 6

(Riunioni e deliberazioni del Consiglio)

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno e tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta scritta al Presidente almeno tre Consiglieri, indicando gli argomenti da trattare.

L'ordine del giorno predisposto dal Presidente deve essere inviato ai Componenti il Consiglio con avviso di convocazione almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, con lettera raccomandata, con telegramma, telefax o e-mail, almeno due giorni prima in caso di urgenza.

Di ciascuna riunione sarà redatto apposito verbale sottoscritto dal Segretario o dal Presidente.

Le sedute del Consiglio sono valide con l'intervento di almeno la metà più uno dei Componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

La presenza dei consiglieri può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione.

Alle riunioni del Consiglio partecipa in veste di Segretario, il Direttore dell'Azienda. Può essere invitato a partecipare anche il Segretario Generale della Camera di Commercio, qualora non sia stato nominato Direttore dell'Azienda.

In caso di urgenza, le decisioni possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. La redazione del progetto di bilancio sono in ogni caso di competenza dell'organo amministrativo.

Art. 7 (Presidente)

Il Presidente dell'Azienda è il Presidente pro-tempore della Camera di Commercio.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Azienda, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne firma gli atti e sovrintende alla loro esecuzione.

In caso di urgenza, il Presidente può deliberare su argomenti di competenza del Consiglio, salvo ratifica dello stesso nella prima riunione successiva.

Al Presidente può essere attribuito un emolumento, stabilito dal Consiglio camerale in base alla vigente normativa.

Art. 8 (Collegio dei Revisori del Conti)

Il Collegio dei Revisori è composto da tre Membri effettivi e due supplenti di cui uno effettivo, con funzioni di Presidente e uno supplente nominati dal Ministero dello Sviluppo Economico, uno effettivo nominato dal Ministero dell'Economia e Finanze e uno effettivo e uno supplente nominati dalla Regione;

Il Collegio dura in carica quanto l'Organo di amministrazione.

I Revisori partecipano di diritto alle riunioni dell'Organo di amministrazione.

I Revisori esercitano il controllo sulla gestione dell'azienda e in particolare:

- effettuano almeno ogni trimestre controlli e riscontri sulla consistenza dei vari titoli di proprietà sui depositi ed i titoli a custodia;



- verificano la regolarità della gestione e la conformità della stessa alle norme di legge, di statuto e regolamentari;
- vigilano sulla regolarità delle scritture contabili;
- esaminano il bilancio preventivo ed il bilancio di esercizio esprimendosi sugli stessi con apposite relazioni ed uniformandosi, per le stesse, ai contenuti previsti all'art. 30, commi 3 e 4 del DPR 254/05.

Art. 9 (Direttore dell'Azienda)

Il Direttore dell'Azienda è il Segretario Generale della Camera di Commercio di Pisa o altro o Dirigente camerale, nominato con provvedimento del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre all'approvazione della Giunta camerale.

Il Direttore è capo del personale, adotta i provvedimenti concernenti le assunzioni, lo stato giuridico, il trattamento economico, la carriera e la cessazione del rapporto di lavoro in ottemperanza alle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione e in applicazione al sistema di misurazione e valutazione delle performance.

Il Direttore assicura il funzionamento dell'Azienda, dando esecuzione alle decisioni del Consiglio di Amministrazione e del Presidente e stipulando contratti e convenzioni entro i limiti di spesa indicati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 5 lettera e) del presente Statuto. Il Direttore riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio dei Revisori, almeno due volte all'anno, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche.

Art. 10 (Personale)

Il Personale dell'Azienda è assunto a norma di legge e in applicazione dei contratti collettivi nazionali delle aziende private del terziario, della distribuzione e dei servizi, nonché del regolamento interno, quando deliberato. Gli eventuali accordi integrativi sono deliberati dal Consiglio d'Amministrazione nei limiti degli stanziamenti del bilancio dell'Azienda.

La dotazione organica e le successive variazioni sono operanti dopo l'approvazione della Giunta camerale.

L'Azienda, d'intesa con la Segreteria Generale della Camera, per particolari compiti connessi al proprio funzionamento, può avvalersi del personale del ruolo camerale. In tal caso, al personale camerale che presta la propria attività a favore dell'Azienda possono essere erogati, a carico della stessa, compensi in relazione alle prestazioni rese al di fuori dei normali obblighi di servizio.

In via eccezionale, per particolari compiti connessi alle necessità di collegamento di sistema, a richiesta della Camera, personale dell'Azienda Speciale può essere impiegato, anche a tempo parziale, per incarichi speciali, presso la Camera.

L'azienda può avvalersi di personale con contratti di lavoro flessibile nei limiti imposti dalla normativa vigente

Art. 11 (Entrate dell'Azienda)

L'Azienda provvede al conseguimento delle proprie finalità con le seguenti entrate:

- proventi derivanti dalla prestazione di servizi;
- contributi della Camera di Commercio;
- eventuali contributi di altri enti.

Art. 12 (Fondo di dotazione)

Il fondo di dotazione è costituito dagli oneri pluriennali di prima installazione, dalle attrezzature e dai beni mobili assegnati dalla Camera di Commercio all'atto dell'istituzione, nonché da quelli successivamente acquisiti dall'Azienda.

Di tali beni va redatto l'inventario, che costituisce apposita sezione dell'inventario camerale.

Art. 13 (Bilanci)

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Il Bilancio preventivo e il Conto consuntivo sono deliberati dal Consiglio d'Amministrazione in tempo utile perché possano essere trasmessi all'approvazione della Camera di Commercio di Pisa e successivamente inoltrati al Ministero competente, allegati ai bilanci della Camera di Commercio stessa.

Art. 14 (Servizi bancari e documenti contabili)

I servizi di cassa e bancari in generale sono espletati, di norma, dall'Istituto bancario che effettua il servizio di cassa per la Camera di Commercio individuato mediante esperimento di procedure ad evidenza pubblica secondo le normative pro tempore vigenti.

Sono autorizzati a movimentare il c/c bancario intestato all'Azienda e a firmare tutti i documenti di riscossione e pagamento il Direttore e il Responsabile amministrativo-contabile dell'Azienda con firme congiunte.

Art.15
(Scioglimento dell’Azienda)

L’Azienda può essere sciolta in ogni momento con deliberazione della Giunta della Camera di Commercio di Pisa.

L’attività residua sarà devoluta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Pisa.

Art 16
(Modificazioni dello Statuto)

Il Presente statuto potrà essere modificato dalla Camera di Commercio di Pisa, su proposta del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda, con deliberazione di Giunta.

Art. 17
(Norme applicabili)

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni vigenti concernenti le Aziende Speciali delle Camere di Commercio.

* * * * *